



Deliberazione n.	<b>172</b>	Seduta del	<b>14 FEB. 2017</b>
Stipula convenzione tra CANALI S.p.A. e ASST Monza per attività di consulenza di Medicina del Lavoro.			

Il Direttore Generale  
Matteo Stocco

coadiuvato da:

Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera  
Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo  
Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

**Richiamata** la delibera n. 1 del 2.1.2016 con cui questa ASST ha preso atto della D.G.R. n. X/4642 del 19.12.2015, in virtù della quale è stato nominato il Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza nella persona del dott. Matteo Stocco;

**Premesso** che a seguito della L.R. n. 23 del 11.08.2015 e dei successivi decreti attuativi, dal 01.01.2016 è stata costituita la nuova "Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Monza" (ASST Monza) che è subentrata a titolo di successione universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi precedentemente in capo all'A.O. San Gerardo di Monza ed ha incorporato a titolo di successione particolare il P.O. di Desio ( già afferente alla ex A.O. di Desio e Vimercate);

**Dato atto** che con deliberazione n. 1043 del 24.12.2014, la ex Azienda Ospedaliera Desio e Vimercate ha autorizzato, fino al 30.04.2016, la stipula della convenzione per attività di consulenza di Medicina del Lavoro, a favore di Canali S.p.A.;

**Vista** la nota del 05.04.2016 (prot.n. 11395 del 06.04.2016) e le e-mail del 21.07.2016 e del 14.12.2016, agli atti del Responsabile dell'U.O.C. Accettazione e Accoglienza dei Servizi Sanitari, con le quali Canali S.p.A. ha chiesto la disponibilità della ASST Monza a svolgere attività di consulenza di Medicina del Lavoro;

**Richiamato** l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

**Atteso** che il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro;



Q

**Rilevato** che i dirigenti medici in servizio presso la S.C. di Medicina del Lavoro dell'ASST Monza P.O. Desio possiedono i titoli e i requisiti del "Medico Competente", ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., e non svolgono funzioni di vigilanza, pertanto non incorrono nei vincoli di cui all'art. 39, 3° comma, del citato Decreto;

**Preso atto** dei pareri favorevoli espressi:

- dal Direttore della S.C. Medicina del Lavoro del P.O. di Desio con e-mail del 29.11.2016 e del 19.12.2016, agli atti del Responsabile dell'U.O.C. Accettazione e Accoglienza dei Servizi Sanitari, con disponibilità a garantire l'esecuzione dell'attività richiesta in orario di servizio, verificato che non configura conflitto d'interesse, compatibilmente con l'attività istituzionale e comunque senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità dell'Unità Operativa;
- dal Direttore Medico di Presidio del P.O. di Desio con e-mail del 19.12.2016, agli atti del Responsabile dell'U.O.C. Accettazione e Accoglienza dei Servizi Sanitari;

**Dato atto** che l'attività in argomento sarà espletata dal personale Dirigente in servizio presso la S.C. di Medicina del Lavoro del P.O. di Desio, quale attività istituzionale, in orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della medesima Struttura;

**Ritenuto** di stipulare la convenzione con Canali S.p.A. per l'attività di consulenza di Medicina del Lavoro, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2017 alle condizioni contenute nel testo della convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nella convenzione approvata con il presente atto;

**Dato atto** di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria per la corretta registrazione del ricavo di previsione annuo di €.600,00, che sarà contabilizzato al conto n. 75.45.07.06 "Consulenze esterne verso enti diversi di natura commerciale";

**Preso atto** dell'attestazione del Direttore U.O.C. Accettazione e Accoglienza dei Servizi Sanitari circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario espresso ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. 502/92 e ss.mm.ii. ed art 13 della L.R. 33/2009 così come modificato dalla L.R. 23/2015;

## DELIBERA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di stipulare la convenzione con CANALI S.p.A. per l'attività di consulenza di Medicina del Lavoro, resa dal personale Dirigente in servizio presso la S.C. di Medicina del Lavoro



Q

del P.O. di Desio, per il periodo dalla data di sottoscrizione e fino al 31.12.2017 alle condizioni contenute nel testo della convenzione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, regolamentando tutte le prestazioni precedenti la data di sottoscrizione secondo le condizioni previste nella convenzione approvata con il presente atto;

2. di autorizzare il personale Dirigente in servizio presso la S.C. di Medicina del Lavoro dell'ASST Monza P.O. di Desio a svolgere l'attività in questione, quale attività istituzionale, in orario di servizio, senza interferire con il normale assolvimento dei compiti d'istituto e con la funzionalità della medesima Struttura;
3. di dare atto, come indicato dal Direttore f.f. dell'U.O.C. Economico Finanziaria, della corretta registrazione del ricavo di previsione annuo di € 600,00, che sarà contabilizzato al conto n. 75.45.07.06 "Consulenze esterne verso enti diversi di natura commerciale";
4. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento, in quanto tale, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio aziendale;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;
6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo dell'ASST di Monza ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 così come risulta modificato dalla L.R. 23/2015.

---

---

IL DIRETTORE GENERALE  
(Matteo Stocco)

*Matteo Stocco*

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: Maria Elena Galbusera

Il Direttore Sanitario: Nicola Vincenzo Orfeo

Il Direttore Sociosanitario: Silvia Lopiccoli

*Maria Elena Galbusera*  
*Nicola Vincenzo Orfeo*  
*Silvia Lopiccoli*

Copia



Allegato alla delibera del Direttore Generale n. 172 del 14 FEB. 2017

**Oggetto: Stipula convenzione tra CANALI S.p.A. e ASST Monza per attività di consulenza di Medicina del Lavoro.**

---

**Il Responsabile del Procedimento**

Il Direttore U.O.C. AADS  
(Giovanna Gioffrè)

---

**Visto di congruità tecnica di competenza**

Il Direttore Dipartimento Amministrativo

---

**Parere in ordine alla regolarità contabile**

Il Direttore f.f. U.O.C. Economico Finanziaria  
(Toni Genco)



**CONVENZIONE TRA CANALI S.p.A. E ASST MONZA PER ATTIVITA'  
DI CONSULENZA DI MEDICINA DEL LAVORO.**

**TRA**

Canali S.p.A., con sede in Sovico (MB), Via Lombardia, n.17/19 (P.IVA IT00694880964), in atto rappresentata dal Dott. Eugenio Canali, nella sua qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Unico,

**E**

ASST Monza, con sede in Monza (MB), Via Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 09314290967), in atto rappresentata dal Dott. Matteo Stocco, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore,

**PREMESSO CHE**

- con nota prot. n. 0011395 del 06.04.2016 e nota prot. n. 0014322 del 29.04.2016, Canali S.p.A. ha chiesto la disponibilità dell'ASST Monza all'espletamento dell'attività di consulenza nell'ambito della Medicina del Lavoro, da parte di personale Dirigente Medico dipendente della S.C. Medicina del Lavoro del P.O. di Desio;
- Canali S.p.A. è attenta a tutelare la sicurezza e la salute dei propri dipendenti mediante tutte le possibili iniziative atte a prevenire gli infortuni e l'insorgere di malattie professionali, in linea con le politiche da sempre attuate in materia di sicurezza e salute dei dipendenti nei luoghi di lavoro;
- il bene giuridico primario protetto attraverso l'attività posta in essere dal medico competente è la salute dei lavoratori ed in particolare la sicurezza sanitaria dell'ambiente di lavoro;
- i dirigenti medici in servizio presso l'U.O. di Medicina del Lavoro dell'ASST Monza possiedono i titoli e requisiti del "medico competente" ex art. 38 D.



Lgs. 81/2008 e s.m.i. e non svolgono funzioni di vigilanza, pertanto non incorrono nei vincoli di cui all'art. 39, 3° comma del citato D. Lgs.;

- l'art. 43, comma 3, della Legge n. 449 del 27.12.1997, consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1** - Le parti si impegnano a rispettare le premesse che costituiscono parte integrante della presente convenzione, nonché ogni principio, vincolo, modalità e condizione di cui alla vigente normativa in materia.

**Art. 2** - L'ASST Monza autorizza il personale Dirigente dipendente, in servizio presso la S.C. Medicina del Lavoro del P.O. di Desio ad effettuare attività di consulenza specialistica di medicina del lavoro, a favore del personale dipendente della società Canali S.p.A., senza interferire con il normale assolvimento dei compiti istituzionali e funzionali della ASST.

Canali S.p.A. si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei Dirigenti Medici individuati da ASST per l'espletamento dell'attività tenuto conto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra ASST e Canali S.p.A. non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra quest'ultima ed il professionista interessato allo svolgimento dell'attività in argomento.

**Art.3** - Canali S.p.A. riconosce alla ASST le tariffe relative alle prestazioni oggetto della presente convenzione indicate nella tabella di seguito riportata:

<b>PRESTAZIONI</b>	<b>TARIFFE</b>
Visita di Medicina del Lavoro, con relazione	€ 145,82

Patch test serie standard ( 30 sostanze )	€ 63,60
Prick test ( ogni serie fino a 12 allergeni)	€ 23,75
Ecografie osteoarticolari (spalla)	€ 36,55
EMG polso ( 6 segmenti x 2)	€ 10,55
Sopralluogo personale tecnico laureato per indagini di valutazione ambientale (*)(1 ora per sopralluogo)	€ 120,00/ora
Relazione tecnica per indagine ambientale (*)	€ 220,00
Rimborso spese forfettarie per uscita operatore (*)	€ 70,00
Consulenza personale dirigente medico	€ 120,00/ora
Consulenza personale (Direttore della Struttura Complessa)	€ 154,93

\* Attività soggetta ad IVA se non specificatamente richiesta ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

**Art. 4** - La ASST Monza provvederà ad emettere fatturazione sulla base delle prestazioni rese.

**Art. 5** - Il corrispettivo per l'attività fatturata sarà versato da Canali S.p.A. entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. In caso di ritardato pagamento dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale.

**Art. 6** - Si dà atto che l'ASST Monza ha in corso polizza per Responsabilità Civile verso terzi, a garanzia, tra l'altro, dell'attività prestata dai dipendenti e per conto della medesima ASST.

**Art. 7** - L'ASST Monza declina ogni responsabilità per eventuali danni subiti dal proprio personale dipendente in occasione dello svolgimento della consulenza oggetto della presente convenzione.

**Art. 8** - Canali S.p.A. assicura l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii., si





impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'ASST.

**Art. 9** - La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e resterà in vigore fino 31.12.2017. Gli eventuali rapporti pregressi che interverranno tra le parti saranno regolati alle medesime condizioni della presente convenzione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dalla convenzione con motivato preavviso di almeno 30 giorni, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. oppure a mezzo posta certificata (PEC).

**Art. 10** - Le Parti si impegnano ad ottemperare a quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, e tutte le altre leggi, normative e linee guida applicabili, in relazione al trattamento dei dati personali e sensibili dei quali vengano a conoscenza durante l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione.

**Art. 11**- Canali S.p.A. dichiara di accettare il contenuto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 dell'ASST Monza ed il contenuto del Codice Etico di cui ha preso visione sul sito aziendale ([www.asst-monza.it](http://www.asst-monza.it)) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione del Codice Etico da parte del contraente comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

**Art. 12** - Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti ed avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse.

**Art. 13** - La presente convenzione:



9

- è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c.1, lett. d) e c.2 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- è soggetta a imposta di bollo a carico di Canali S.p.A., ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n. 642 e ss.mm.ii.;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, Il comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Eventuali oneri, inerenti e conseguenti la presente convenzione, se dovuti, sono a carico di Canali S.p.A..

**Art. 14** - In caso di controversia derivante dal presente atto è eletto Foro giudiziario esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto

Monza, \_\_\_\_\_

Per CANALI S.p.A.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Eugenio Canali

Per ASST Monza:

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Matteo Stocco